(106+2)



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — Direzione Generale Valutazioni Ambientali



E.prot DVA - 2011 - 0003854 del 17/02/2011

Brindisi, 10 febbraio 2011

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali Via Cristoforo Colombo, 44 00147 - Roma

Oggetto: Istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Stabilimento Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi.

La scrivente Basell Poliolefine Italia S.r.l, in qualità di società incorporante Basell Brindisi S.r.l. a seguito atto di fusione stipulato in data 25 Ottobre 2010, n° 146167/23453, a repertorio Notaio Dott. Alfonso Colombo in Milano,

chiede

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DVA-DEC-2010-0000807 del 9 Novembre 2010 (rilasciata a Basell Brindisi S.r.l.), ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs 152/06 e s.m.i. (Modifica degli Impianti o Variazioni del Gestore), in adempimento a quanto definito nel D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 128/2010.

La presente richiesta si è resa necessaria proprio a motivo di tale ultimo provvedimento, nel quale è stato introdotto il principio secondo il quale gli impianti di sicurezza ed emergenza non sono più esentati dal rispetto della normativa sulle emissioni in atmosfera, a seguito dell'abrogazione del comma 14 dell'Articolo 269 del D. Lgs. 152/06 e devono contemporaneamente ottemperare alle prescrizioni ai sensi del comma 14 dell'Articolo 271.

Distinti saluti

Basell Poliolefine Italia S.r. Ing. Corrado Rodini

1 7 FEB. 2011

Basell Poliolefine Italia S.r.l. Sede Legale Via G.B. Pergolesi 25 I-20124 Milano Cap. Soc. € 180.000.000 i.v. Socio Unico

Stabilimento di Brindisi Via E. Fermi 50 Casella Postale 175 I-72100 Brindisi Tel: +39 0831 541 1 Fax: +39 0831 541 213 www.lyondellbasell.com

Uffici Amministrativi Piazzale G. Donegani 12 I-44122 Ferrara Tel: +39 0532 46 7111 Fax: +39 0532 46 8071

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di LyondellBasell Industries Holdings B.V. Registro Imprese di Milano Codice Fiscale e Partita IVA (IT) 11531310156 R.E.A. MI 1471654

Appendice 1

Comunicazione del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare DVA – 2011 – 0001090 del 20 Gennaio 2011



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2011 - 0001090 del 20/01/2011

Ai gestori degli impianti già dotati di AIA statale

Ai gestori degli impianti per cui sono in corso procedure di rilascio di AIA statale

(vedi elenchi allegati)

DSA-RIS-AIA-00 [2010.0002] · Rif. Mittente

e p.c.

All'ISPRA via Vitaliano Brancati 47 - 00144 Roma FAX 06-50072450

Al Presidente della Commissione AIA - IPPC c/o ISPRA Via Curtatone 3 - 00186 Roma fax 06/50074281

OGGETTO: Punti di emissione in aria e gestione torce di stabilimento

Con l'allegata nota del 22 dicembre 2010, di pari oggetto, l'Istituto Superiore che legge per conoscenza ha segnalato che, nell'ambito dell'attuazione dei compiti di monitoraggio e controllo di competenza in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate da questo Ministero, sono stati rilevati casi in cui quantità anche significative di gas derivanti dalla normale gestione operativa degli impianti venivano inviate con continuità in torcia, configurando un utilizzo dei dispositivi non previsto nelle autorizzazioni, che piuttosto ammettono l'uso delle torce esclusivamente per esigenze di emergenza.

A riguardo, giova rammentare che l'art. 269, comma 14, del D.Lgs. 152/06, alla lettera i (ora abrogata), escludeva espressamente "impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" dal rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a condizione che non fossero emesse sostanze "cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate".

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, tale esclusione è espressamente riproposta, alle medesime condizioni, per "laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" alla lettera jj, della parte 1, dell'allegato V1, al Titolo V del D.Lgs. 152/06, che elenca gli impianti ed attività che non necessitano di per sé autorizzazione alle emissioni in atmosfera, mentre l'esclusione non è più presente per impianti di emergenza e sicurezza.

Per gli impianti di emergenza e sicurezza, pertanto, trova applicazione l'articolo 271, comma 14, del medesimo D.Lgs. 152/06, che, tra l'altro, chiarisce che (al pari di quanto avviene nei periodi di avviamento ed arresto ed in altri periodi transitori riconosciuti dall'autorità competente) il rispetto dei valori limite di emissione è escluso nei "periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi", specificando come gestire tali situazioni (obbligo di tempestiva comunicazione, possibilità di disporre la cessazione delle attività e, ove

icio Mittente: MATT-DSA-RIS-AIA-00 rigente: Giuseppe LoPresti Inzionario incaricata, Agtonio D. Milillo - 06 5722 5924 SA-RIS-AIA-01_3011003.DOC

223001 / fax 0657223040

/ia Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657223001 / fax 0657223042 - e-mail: dsa@minambiente. it

Pag.2/2

tecnicamente possibile, prescrizione della stima delle quantità di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene o a tossicità e cumulabilità elevata emesse, nonchè definizione per tali sostanze di limiti di emissione in flusso di massa annuale).

Tale modifica normativa introduce il principio che gli "impianti di emergenza e sicurezza" non sono più di per sé esentati dal rispetto della normativa in materia di emissioni in atmosfera, ma piuttosto sono esentati dall'obbligo di rispettare valori limite quando sono in esercizio in "periodi in cui si verificano anomalie o guasti" o altre condizioni particolari predefinite.

Alla luce di tali sviluppi normativi, le emissioni in atmosfera da dispositivi di sicurezza ed emergenza in situazioni di normale esercizio (ovvero che non configurano anomalie, guasti, avvii. arresti, o altri periodi transitori espressamente e preventivamente riconosciuti dall'autorità competente), possono e devono essere espressamente autorizzate, al pari di qualunque altra emissione in atmosfera, nel rispetto delle norme generali definite al titolo V del D.Lgs. 152/06.

Ciò premesso, va considerato che:

- le domande di AIA presentate generalmente non richiedono di autorizzare espressamente, definendo valori limite, le emissioni in atmosfera dalle torce o da altri dispositivi di emergenza o sicurezza e conseguentemente, a meno di modifiche delle istanze, le autorizzazioni già rilasciate e quelle in corso di definizione non potranno che escludere l'impiego di tali dispositivi in situazioni di normale esercizio;
- le domande di AIA presentate generalmente non richiedono all'autorità competente di riconoscere espressamente altri specifici periodi transitori da considerare, al fine dell'esercizio delle torce, al di fuori del normale esercizio, conseguentemente, a meno di modifiche delle istanze, le autorizzazioni in corso di definizione considereranno normale esercizio ogni situazione che non configura anomalie, guasti, avvii e arresti;
- le autorizzazioni già rilasciate generalmente contengono prescrizioni in riferimento all'impiego
 delle torce solo in condizioni di emergenza ed escludono l'utilizzo delle torce in condizioni di
 normale esercizio, con disposizioni coerenti anche con il nuovo quadro normativo e che pertanto
 non consentono interventi di aggiornamento su iniziativa dell'autorità competente.

Alla luce di quanto illustrato, si invitano codesti gestori a:

- prendere atto che, in aggiunta a quanto specificato nelle AIA già rilasciate, l'utilizzo delle torce in condizioni diverse dal normale esercizio comporta gli obblighi di cui all'articolo 271, comma 14, del D.Lgs. 152/06 (tra cui quello di tempestiva comunicazione entro otto ore), il cui mancato rispetto è sanzionabile ai sensi dell'articolo 279, del D.Lgs. 152/2006;
- verificare l'opportunità di integrare le istanze in corso di istruttoria, ovvero di proporre
 modifiche alle AIA già rilasciate, per richiedere espressa autorizzazione alle emissioni dagli
 impianti di emergenza in condizioni di normale esercizio (ad esempio considerando tali
 emissioni nella bolla per le raffinerie), ovvero per illustrare quali anomalie e quali periodi
 transitori si ritiene escludano il normale esercizio, e conseguentemente il rispetto dei valori
 limite, a fronte dell'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 271, comma 14, del D.Lgs.
 152/06.

Si rappresenta, da ultimo, che, in mancanza di specifiche autorizzazioni, le emissioni dagli impianti di sicurezza ed emergenza in condizioni di normale esercizio saranno considerate non autorizzate e pertanto sanzionabili, ai sensi dell'articolo 279, del D.Lgs. 152/2006, a prescindere dalla normativa in materia di IPPC.

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Mariero Grillo)

All.:c.s.





TRASMISSIONE VIA FAX



Copia

R O MA I MICHINI RIMUNINA DI RAMINI RI

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

PROTOCOL:LO GENERALE Nr.0043631;Data 22/12/2010

Tit X Partenze

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - DVA DIV IV Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma Fax n. 06-57225068

Agenzie Regionali e delle Provincie | Autonome per la Protezione dell'Ambiente ARPA/APPA (Vedere elenco allegato)

RIVERIMENTO: Attuazione compiti di monitoraggio e controllo di competenza ISPRA ai sensi dell'art. 29-decies del D. I.as. 152/06 come modificato dal D. Lus.

OGGETTO: Punti di emissione in aria e gestione torce di stabilimento.

Nell'ambito delle attività di controllo sinora svolte da ISPRA, ad esito del rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza statale ai sensi della norma in riferimento, sono emersi i seguenti argomenti che si ritiene necessario porre all'attenzione dell'Autorità Competente.

Con nota prot. 003999 del 02/02/2010, erano state segnalate a codesta Direzione alcune problematiche inerenti la gestione delle torce di uno specifico impianto, in relazione alla prescrizione autorizzativa del loro utilizzo come dispositivo di emergenza e sicurezza e quindi, in linea teorica, con frequenza di utilizzo saltuaria a fronte del verificarsi di anomalie e malfunzionamenti impiantistici. Nella citata nota si rappresentava che, dalle attività di monitoraggio in corso da parte di ISPRA, si rilevava l'invio continuo in torcia di quantità di gas derivanti dalla normale gestione operativa dell'intero stabilimento.

La prescrizione usualmente presente in autorizzazione, e già richiamata in precedenza, dell'milizzo della torcia come dispositivo di emergenza e sicurezza, è inoltre correlata con la richiesta al gestore di comunicare, per approvazione, la quantità giornaliera inviata in torcia, superata la quale è necessario adottare specifiche prescrizioni, soprattutto in termini di monitoraggio. La conoscenza della quantità e della tipologia di gas inviato in torcia dovrebbe, infatti, consentire all'Autorità la gestione di eventuali successive azioni e al gestore la capacità di ricostruzione dell'origine delle situazioni "sopra soglia" e conseguentemente ridume la frequenza di accadimento.

L'attuazione progressiva dei Piani di Monitoraggio e Controllo per gli impianti autorizzati ha consentito di avviare anche le attività di controllo di ISPRA per un numero crescente d'impianti, una parte dei quali dotati di sistemi di torcia. Da tali attività di controllo emerge come, molto spesso, la modalità di conduzione delle torce, in condizioni operative normali dell'impianto, comporti l'invio nella torce stesse di quantità di gas che, in alcuni casi, possono essere anche significative.

In tale quadro si configura quindi l'utilizzo delle torce anche come combustore di gas provenienti dal processo e non utilizzabili altrimenti nel ciclo produttivo (ad es. per il bilanciamento della rete fuel gas, o per l'apertura di valvole di controllo di pressione), oltre

Pagina I di 3



che per la funzione di dispositivo di emergenza. Tale doppia funzione non trova, allo stato attuale, inquadramento autorizzativo nelle AIA rilasciate, sia in termini di prescrizioni sia di monitoraggio; infatti le torce non sono, usualmente, ricomprese tra i punti di emissione in atmosfera autorizzati ma tra i dispositivi di emergenza.

Alla luce di quanto esposto, a oggi la verifica di conformità per quanto riguarda la gestione delle torce può essere effettuata unicamente rispetto al corpo prescrittivo descritto, e quindi per il loro utilizzo esclusivo come dispositivi di sicurezza ed emergenza.

Al fine di consentire un'efficace azione di monitoraggio sarebbe pertanto utile una revisione del corpo prescrittivo per le torce, che, nel rispecchiare le medalità operative reali di gestione delle stesse, identifichi, se del caso, in maniera chiara la fattispecie del doppio utilizzo e le prescrizioni relative. Tale eventuale revisione, infine, potrebbe estendersi sia alle autorizzazioni già rilasciate che a quelle attualmente in istruttoria.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si inviano distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPANTIMENTALE PER I. INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

ling Affredo Pini

Pagina 2 di 3